

**Consultazione del Ministero dell'Economia e
delle Finanze sullo schema di decreto
legislativo di recepimento della direttiva
(UE) n. 2021/2167 in materia di acquirenti
e gestori di crediti deteriorati**

Osservazioni dell'ABI

22 febbraio 2024

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana riporta di seguito le osservazioni del mondo bancario in risposta alla consultazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 30 gennaio, sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) n. 2021/2167 relativa agli acquirenti e gestori di crediti e che modifica la direttiva n. 2008/48/CE sul credito ai consumatori (*Consumer Credit Directive - CCD*) e la direttiva n. 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori (*Mortgage Credit Directive - MCD*).

In particolare, si chiedono chiarimenti e si propongono talune modifiche alle previsioni dello schema normativo relative al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), che impattano più direttamente sulle attività di cessione, acquisto e gestione di crediti in sofferenza svolte da banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB.

1. Definizioni

Crediti in sofferenza

La nuova disciplina proposta si applica all'acquisto e gestione di crediti classificati in "sofferenza" ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia (articoli 114.1 lett. a); per le altre tipologie di crediti deteriorati (ad esempio, le inadempienze probabili, c.d. *unlikely to pay - UTP*), continuerebbe quindi a trovare applicazione la disciplina esistente.

Al riguardo, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disciplina, si propone di integrare la definizione di "crediti in sofferenza" di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. a), con la precisazione che si considerano i crediti classificati in sofferenza "al momento o prima dell'acquisto degli stessi da parte dell'acquirente", escludendo, quindi, dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, i crediti classificati in sofferenza successivamente alla cessione.

Gestione di crediti in sofferenza

La definizione di "gestione di crediti in sofferenza" lascia spazio a diverse interpretazioni in relazione all'attività di rinegoziazione di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), punto 2.

Al riguardo, si chiede di precisare che l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento non rilevano "ai fini dell'attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106" (dalla lettura della disposizione, si potrebbe erroneamente intendere che non rilevino ai fini della "rinegoziazione").

In ogni caso, occorre confermare che, con riferimento alla previsione di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. b), punto 4), sia esclusa l'eventuale informativa relativa alla variazione del tasso legale o del tasso Euribor, qualora utilizzato come parametro di riferimento del tasso di interesse, trattandosi di informazioni pubbliche.

Gestori di crediti in sofferenza

Al fine di chiarire il perimetro dei "gestori di crediti in sofferenza" di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. c), la relativa definizione andrebbe integrata precisando che si tratta delle società iscritte all'albo di cui all'art. 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza "ai sensi nel nuovo Capo II del Titolo V del TUB".

Acquirenti di crediti in sofferenza

Ai sensi della definizione di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. e), per "acquirenti di crediti in sofferenza" si intendono le persone fisiche o giuridiche, diverse da banche, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza.

Si osserva che gli intermediari finanziari ex art. 106 sono sottoposti a un regime di vigilanza, anche prudenziale, equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire i medesimi obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.

In relazione a quanto sopra, si chiede di modificare tale definizione, prevedendo che per "acquirenti di crediti in sofferenza" ai sensi del nuovo Capo II si intendono le persone fisiche o giuridiche, diversi non solo da banche, ma anche da intermediari finanziari ex art. 106 del TUB. D'altra parte, si osserva che in relazione ad altre previsioni, come la disciplina dell'informativa alla Banca d'Italia sui crediti in sofferenza ceduti, il comma 4 dell'art. 114.4 abbia esteso anche agli intermediari ex art 106 tale obbligo, sebbene la direttiva sembri riservarlo solo alle banche.

Qualora si intendesse invece confermare la suddetta definizione, sarebbe opportuno che gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB che operano come "acquirenti di crediti in sofferenza" ai sensi del nuovo Capo II abbiano la possibilità di nominare direttamente anche persone fisiche per la gestione dei crediti acquistati - attraverso l'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 17, comma 4, della direttiva - qualora tali soggetti siano sottoposti ad un regime regolamentare e di vigilanza e, in particolare, gli agenti titolari della licenza ex art. 115 TULPS e gli agenti in attività finanziaria autorizzati all'attività di ristrutturazione dei crediti ai sensi degli artt. 128-*quater* comma 2 e 128-*quaterdecies* del TUB.

Ciò al fine di mitigare gli impatti della nuova disciplina sull'attuale struttura delle reti utilizzate per il recupero del credito, preservando al tempo stesso le esigenze di vigilanza e di tutela del debitore ceduto.

2. Ambito di applicazione

Disposizioni applicabili a banche e intermediari finanziari ex art 106

L'art. 114.2, comma 1, stabilisce che le disposizioni del nuovo Capo II si applicano alla gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti diversi da banche, ad eccezione e salvo – ove diversamente disposto – dei casi in cui la gestione sia svolta da banche e intermediari finanziari ex art. 106 anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi e acquistati.

Al riguardo, al fine di dare certezza agli operatori dell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l'inciso "e salvo ove diversamente disposto" andrebbe sostituito con l'indicazione delle disposizioni applicabili ai soggetti esclusi in via generale, dalla nuova disciplina.

Si segnala inoltre di valutare l'opportunità di rubricare all'interno di un altro articolo la previsione attualmente inserita all'art. 114.2, comma 1, lett. c) secondo cui gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia, se autorizzati ai sensi del successivo art. 114.6, comma 5, posto che il citato comma 1 disciplina solo i soggetti che, in termini generali, sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Le operazioni di cartolarizzazione

L'art. 114.2 esclude dalla nuova disciplina la gestione di crediti in sofferenza svolta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui l'acquirente dei crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi del Regolamento UE 2017/2402¹ (c.d. Regolamento delle cartolarizzazioni), fermo restando la deroga di cui all'art. 114.10.

Tale scelta appare certamente condivisibile. La menzionata legge n. 130/99 riserva, infatti, a banche e intermediari ex art. 106 del TUB, e quindi già a soggetti vigilati, il ruolo di *master servicer* in operazioni di cartolarizzazione.

¹ Art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 2017/2402: "«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente."

È tuttavia necessario che l'esclusione della cartolarizzazione dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni sia completa, eliminando il rinvio alla deroga di cui all'art. 114.10 (cfr. commenti al paragrafo 6).

Inoltre, è opportuno precisare che la nuova disciplina non si applica a tutte le tipologie di cartolarizzazioni – comprese quindi le auto-cartolarizzazioni – a prescindere dalla natura del soggetto sottoscrittore dei titoli emessi e dal *tranching* dell'operazione (e quindi dalla circostanza che l'operazione ricada o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2017/2402).

Fondi di investimento

Si chiede conferma che la nuova disciplina non si applica alle cessioni di crediti in sofferenza a fondi di investimento, la cui gestione è affidata a Società di Gestione del Risparmio, soggetti vigilati, che possono, a loro volta, esternalizzarla a terzi.

Diritti del creditore

L'art. 114.1 prevede al comma 2 che, se non diversamente disposto, le norme del nuovo Capo II che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.

Considerata la scelta di limitare l'ambito di classificazione ai soli crediti classificati in sofferenza, non è chiaro il riferimento al contratto, posto che la sofferenza consegue alla risoluzione dello stesso.

3. Acquisto e gestione di crediti in sofferenza

L'art. 114.3 disciplina al comma 5 gli obblighi, anche informativi, in capo al gestore dei crediti in sofferenza, che saranno oggetto di disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia.

Si propone innanzitutto di precisare che gli obblighi di cui alle lettere a), b) c) e d) del citato comma 5 si applichino anche alle banche e intermediari ex art. 106 solo se questi ultimi sono nominati per la gestione dei crediti in sofferenza dall'acquirente dei crediti in sofferenza, come definito dal nuovo Capo II (escludendo, quindi, dal campo di applicazione del presente articolo le banche e gli intermediari cedenti).

Inoltre, la lettera b) del citato comma prevede che la banca o l'intermediario ex art. 106 comunichino alla Banca d'Italia, all'atto della nomina come gestore dei crediti in sofferenza, anche gli estremi dell'incarico assunto. Non è chiaro cosa si intenda con tale indicazione. In ogni caso, è opportuno che le disposizioni attuative della Banca d'Italia

non contengano richieste di informazioni relative a elementi di natura commerciale dei contratti di gestione.

La successiva lett. c) dispone che in caso di cessione dei crediti in sofferenza ad un altro acquirente, siano comunicati alla Banca d'Italia, con periodicità almeno semestrale, i dati identificativi di quest'ultimo e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.

Al riguardo, sarebbe opportuno precisare che le predette informazioni sono comunicate su base aggregata, prevedendo da parte della Banca d'Italia la predisposizione di uno specifico formato per la trasmissione delle stesse, e che in assenza di cessioni ad un altro acquirente nel periodo di riferimento la comunicazione non debba essere effettuata.

Peraltro, al fine di mitigare gli oneri gestionali, si propone che tale comunicazione non venga trasmessa su base semestrale, ma una tantum, in occasione della cessione.

Inoltre, è necessario chiarire su chi graverebbe l'obbligo della comunicazione in caso di nomina di un nuovo gestore dei crediti in sofferenza da parte del nuovo acquirente, cioè se sul gestore uscente o sul nuovo gestore, e se l'informativa debba includere anche i crediti che siano tornati in bonis o comunque usciti dallo stato di sofferenza.

4. Centrale dei rischi

L'art. 114.3, comma 6, prevede che gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipino alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvano l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari ex art 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo.

Qualora l'acquirente di crediti sia un intermediario ex art. 106, si chiede conferma che quest'ultimo possa assolvere l'obbligo di segnalazione autonomamente, ai sensi dell'art. 5 della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia.

5. Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione

L'art. 114.4 disciplina le informazioni che le banche devono fornire ai potenziali acquirenti di crediti e alla Banca d'Italia – in attuazione degli artt. 15 e 16 della direttiva europea – e che saranno oggetto di disposizioni attuative da parte della citata Autorità.

La formulazione del comma 1 lascia spazio ad alcune incertezze interpretative.

In particolare, è previsto che le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza *“le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore”*.

Dalla lettera del cennato comma, potrebbe erroneamente intendersi che la banca debba fornire al potenziale acquirente il dato circa la probabilità di recupero dei crediti ceduti e non, come invece sarebbe più ragionevole e coerente con il dettato della direttiva, solo le informazioni che consentano al potenziale acquirente di valutare autonomamente la probabilità di recupero.

Il considerando 36 della direttiva europea precisa, infatti, che tali informazioni *“[...] dovrebbero essere strettamente limitate a quanto necessario per consentire ai potenziali acquirenti di crediti di valutare il valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato e la probabilità di recupero del valore di tale contratto”*.

Recentemente è entrato in vigore il regolamento della Commissione europea n. 2023/2083 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario, di cui all’art 16 della direttiva.

Anche il considerando 2 del predetto regolamento precisa che le banche *“dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore”*.

In relazione a quanto sopra, al fine di rimuovere possibili incertezze interpretative in sede di applicazione di tale disposizione, è necessario modificare il comma 1, specificando che si tratta di informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e “della” probabilità di recuperare il relativo valore (non “la probabilità” come indicato nel testo) oppure effettuando un mero richiamo puntuale alla tipologia di informazioni come indicate dalla disciplina europea di riferimento.

Inoltre, si chiede conferma che tale obbligo informativo non si applichi anche agli intermediari ex art. 106 TUB.

Ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 114.4, le banche e gli intermediari ex art 106 trasmettano alla Banca d'Italia le informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti, con periodicità almeno semestrale.

Al riguardo, sarebbe opportuno precisare che in assenza di cessioni nel periodo di riferimento la comunicazione non debba essere effettuata e che le informazioni che le banche dovranno trasmettere alla Banca d'Italia in relazione ai crediti in sofferenza ceduti – e che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative – riguardano in ogni caso quelle risalenti al momento della cessione.

Secondo la disciplina transitoria, inoltre, le nuove disposizioni si applicano a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia.

Al riguardo, è necessario precisare che gli obblighi informativi di cui all'art. 114.4 riguardano in ogni caso solo le operazioni di cessione di crediti in sofferenza che saranno realizzate dalle banche dopo l'entrata in vigore della norma, e non anche l'aggiornamento dello stock pregresso.

Una diversa impostazione renderebbe impossibile per le banche l'attuazione di tale disposizione.

Peraltro, è opportuno assicurare alle banche un periodo di tempo congruo, dopo la data di entrata in vigore della norma, necessario per organizzarsi ai fini dell'invio del primo flusso informativo alla Banca d'Italia.

Una ulteriore considerazione merita, inoltre, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 114.4 secondo cui la Banca d'Italia possa identificare ulteriori casi in cui le informazioni necessarie per effettuare la valutazione del credito e della probabilità di recupero dello stesso siano fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.

Non si comprende, infatti, quali possano essere gli ulteriori casi posto che il comma 1 richiede sempre l'invio di tale informazione a tutti i potenziali acquirenti di crediti in sofferenza. Al fine di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento per gli operatori, si propone di eliminare tale disposizione.

6. Informativa ai debitori ceduti

L'art. 114.10 prevede ai commi 1 e 2 l'obbligo in capo al gestore di comunicare individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito e anche ogni qualvolta sia richiesta dallo stesso debitore ceduto.

Il contenuto e modalità di comunicazione saranno definiti dalla Banca d'Italia nell'ambito delle disposizioni attuative.

Il comma 5 estende tale obbligo anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate, tra l'altro, da banche e intermediari ex art. 106 del TUB e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. In questi casi, la disposizione prevede che la comunicazione sia effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente e, nel caso delle cartolarizzazioni, dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento².

Tale previsione rischia di impattare negativamente e in termini rilevanti sulle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, come le cartolarizzazioni, che rappresentano lo strumento principale adottato dalle banche italiane per la riduzione dei crediti deteriorati in bilancio.

In tali operazioni, ai sensi delle deroghe al diritto comune previste dalle disposizioni nazionali vigenti³, la banca cessionaria – e nel caso delle cartolarizzazioni, la società veicolo – dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, senza la necessità di effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Nei confronti dei debitori ceduti, infatti, ai sensi dell'art. 58 del TUB, tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile⁴.

Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia specificano peraltro che il debitore ceduto è informato individualmente della cessione del proprio debito alla prima occasione utile (ad esempio, estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).

Tali disposizioni si muovono nella logica di semplificare il regime delle comunicazioni per le cessioni in blocco dei crediti, con l'obiettivo di agevolarle, in considerazione del fatto che ciascun portafoglio di crediti ceduti o cartolarizzati è composto da un numero molto elevato di esposizioni (anche decine di migliaia) e quindi vi sono oggettive difficoltà per il soggetto cessionario di informare i singoli debitori ceduti, garantendo in ogni caso un'informativa individuale a questi ultimi alla prima occasione utile.

Tali semplificazioni hanno contribuito al conseguimento di importanti risultati in termini di riduzione di crediti deteriorati dai bilanci delle banche

² Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130/99.

³ Articolo 58 del TUB e Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.

⁴ Art. 1264 del codice civile "Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto": *"La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione"*.

italiane, riconosciuti anche dal *Financial Stability Board* (FSB) in un suo recente rapporto⁵.

Sebbene il comma 7 dello stesso articolo disponga che tale previsione non pregiudichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58 del TUB per le cessioni ivi previste nonché delle disposizioni in materia di efficacia delle cessioni previste dal codice civile, esiste il rischio che il nuovo schema proposto possa aprire alla possibilità che vengano apportate, nell'ambito della disciplina secondaria, modifiche ai contenuti, modalità e periodicità dell'attuale informativa resa a ciascun debitore ceduto titolare di crediti in sofferenza sulla base della disciplina attualmente in vigore. Ciò rischia di generare rilevanti oneri aggiuntivi sull'operazione che potrebbero impattare sul prezzo di cessione con il rischio di minare lo sviluppo del mercato dei crediti secondari di NPL in Italia.

D'altra parte, considerato che, come detto, ciascun portafoglio di crediti ceduti o cartolarizzati è composto da un elevato numero di esposizioni, prevedere differenti informative a seconda della tipologia dei crediti oggetto di cessione (esposizioni in sofferenza o in bonis) rischia di complicare il funzionamento generale del mercato.

In relazione a quanto sopra, è innanzitutto necessario eliminare il comma 5 (riformulando contestualmente il comma 2 dell'art. 114.2, nel senso di non prevedere alcuna eccezione all'esclusione delle operazioni di cartolarizzazione dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni) e inserire all'interno dello stesso articolo l'inciso secondo cui le previsioni ivi contenute non si applicano alle operazioni per cui è prevista la notifica di cessione dei crediti in sofferenza ai sensi dell'art. 1264 del codice civile e dell'art. 58 del TUB, sia da parte del cedente sia del cessionario.

In ogni caso, andrebbe rivista anche la disposizione che prevede la cennata comunicazione in capo al gestore nei casi di acquisto di crediti in sofferenza da parte di soggetti diversi da banche, di cui al comma 1 dell'art. 114.10. Tale disposizione non tiene conto del fatto che per i crediti in sofferenza ceduti, le azioni per il relativo recupero potrebbero essere state avviate già prima della cessione, a differenza di altre tipologie di crediti deteriorati.

Pertanto, sarebbe opportuno modificare il predetto comma inserendo la previsione che la comunicazione sia inviata dal gestore "alla prima occasione utile" (anziché, come attualmente indicato, "dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito") e via PEC, qualora in quest'ultimo caso il debitore ceduto abbia comunicato il relativo indirizzo.

⁵ FSB "*Peer Review of Italy*", del 18 gennaio 2024. L'FSB evidenzia, in particolare, che grazie alle misure adottate in Italia i crediti deteriorati lordi sono scesi dal picco di 360 miliardi di euro di dicembre 2015 a 63 miliardi di euro a giugno 2023

Sarebbe anche importante valutare con attenzione la possibilità riconosciuta dal comma 6 alla Banca d'Italia di identificare, in generale, ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

Tale previsione rende instabile il quadro normativo di riferimento e andrebbe eliminata in quanto apre la strada a possibili successivi interventi regolamentari che ne estendano l'applicazione a crediti ceduti diversi dalle sofferenze, pregiudicando, per le ragioni anzidette, il clima di fiducia necessario per attirare investitori soprattutto nel comparto delle cartolarizzazioni.

7. Reclami ed esposti

L'art 114.14 affida alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

Il comma 2, prevede che i debitori ceduti possano presentare alla Banca d'Italia esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.

Si osserva che la disposizione in esame appare eccessivamente generica e potrebbe aprire la strada alla possibilità che venga contestata anche la stessa cessione o i rapporti tra banca cedente, acquirente e gestore.

8. Disposizioni transitorie

Termine per lo svolgimento delle attività di gestione di crediti in sofferenza

Il comma 3 dell'art. YYY prevede che i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare fino al 29 giugno 2024; entro tale data essi dovranno ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.4 oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo autorizzativo.

Al riguardo, andrebbe precisato che il termine del 29 giugno 2024 riguarda solo i soggetti diversi da banche e intermediari ex art. 106 del TUB che si candidano ad essere iscritti all'albo di cui all'art. 114.5, ai sensi della definizione di "gestori di crediti in sofferenza" di cui all'art 114.1, lett. c).

Tale termine appare peraltro eccessivamente breve, anche tenuto conto che per l'entrata in vigore del nuovo Capo II occorre attendere le disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia.

Gestori ex art. 115 TULPS

L'art. YYY delle disposizioni transitorie stabilisce al comma 5 che non costituisce attività di "gestione di crediti in sofferenza" ai sensi del nuovo Capo II - e quindi, di conseguenza, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della nuova disciplina - l'attività esercitata sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali da società dotate di licenza ex art. 115 del TULPS, per conto, tra gli altri, di banche e intermediari ex art. 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Non è chiaro se i gestori possano continuare ad esternalizzare l'attività di gestione anche a soggetti diversi da società dotate di licenza ex art. 115 del TULPS.

Al riguardo, occorre integrare tale disposizione, confermando la possibilità per il gestore di avvalersi per lo svolgimento delle attività di gestione anche degli agenti titolari della licenza ex art. 115 TULPS (anche persone fisiche, non solo società) e degli agenti in attività finanziaria autorizzati all'attività di ristrutturazione dei crediti ai sensi degli artt. 128-*quater* comma 2 e 128-*quaterdecies* del TUB.

La possibilità di poter ricorrere anche a tali soggetti per l'attività di gestione di crediti in sofferenza consentirebbe, infatti, di preservare le esigenze di vigilanza e di tutela del debitore ceduto mitigando gli impatti, anche operativi, sull'attuale struttura delle reti utilizzate da banche e intermediari finanziari ex art 106 del TUB per il recupero del credito.

In relazione a quanto sopra, il comma 5 andrebbe modificato nel senso che non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da "soggetti" titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, "e/o da agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art. 128-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" per conto dei gestori indicati nello stesso comma.

Inoltre, si chiede conferma che (i) gli intermediari ex art. 106, ove operino anche ricorrendo a soggetti dotati di licenza ex art. 115 TULPS, non siano tenuti a richiedere l'autorizzazione quali "gestori di crediti in sofferenza" e iscriversi nell'apposito albo previsto dall'art. 114.5, e che (ii), più in generale, la nuova disciplina non si applichi all'attività di gestione per conto di terzi di crediti in sofferenza al di fuori del contesto di una cessione.

Norme di coordinamento

Si chiede conferma che verrà emanata una disciplina di coordinamento con quanto previsto dall'art. 115 del TULPS e dagli articoli 128-*quater* e seguenti del TUB.

9. Credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori

Lo schema di decreto legislativo contiene alcune modifiche alla disciplina del TUB relativa al credito immobiliare ai consumatori, di cui all'art. 125-*noviesdecies*, e del credito ai consumatori, di cui all'art. 125-*bis*.

In relazione alle nuove disposizioni proposte, per tali tipologie di contratti di credito, sembrerebbe che il finanziatore comunichi al consumatore qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito, illustrando il contenuto della modifica, le condizioni e i termini per l'efficacia della stessa, indicando anche le procedure di reclamo disponibili per il consumatore, con i relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.

È precisato che, "per quanto non diversamente disposto" dalla nuova disposizione, si applica l'articolo 118 del TUB e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le suddette informazioni.

Al riguardo, il legislatore nazionale sembra aver ritenuto che quindi qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali nei contratti in commento debba essere preceduta dal set informativo previsto dagli artt. 27 e 28 della direttiva e non solo le modifiche unilaterali del contratto per le quali il 118 del TUB sarebbe di fatto già in linea, salvo la parte relativa ai reclami.

Si chiede pertanto al Ministero di valutare – modificando di conseguenza il testo - se il legislatore comunitario non abbia voluto invece limitare il set informativo proprio alle modifiche unilaterali del contratto che in quanto tali devono vedere un consumatore già pienamente informato, come nel caso del nostro articolo 118 del TUB.

Se invece si ritenesse che il set informativo previsto dalla direttiva deve essere reso sempre (anche nel caso di modifiche non unilaterali) andrebbe comunque meglio chiarito nel testo che le nuove disposizioni di cui agli artt. 125-*noviesdecies* e 125-*bis* del TUB non inficiano l'operatività del c.d. *ius variandi* (art. 118 del TUB) - che resta pertanto fermo, debitamente integrato con le informazioni mancanti alla luce della nuova direttiva - in quanto non tratta solo il tema delle informazioni da rendere ma anche le modalità con cui possono avvenire le modifiche unilaterali del contratto.